



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 190 del 13/10/2021

Assessore Proponente: MORTULA SILVANO

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL
TESSERINO DI NON PROFESSIONISTA E RELATIVA MODULISTICA, A SEGUITO
DELLE RECENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62/2018**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di ottobre alle ore 18:25 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n.42/2021, con la quale veniva disciplinato in merito alla categoria degli "hobbisti" di cui agli articoli 32 e 40-bis della L.R.T. 62/2018, così come modificata dalla L.R.T. 68/2020;

Atteso che la recente L.R.T. 30/2021 ha ulteriormente modificato la L.R.T. 62/2018 con riferimento a tale categoria, sostituendo il termine "hobbista" con "non professionista" e disciplinando diversamente alcuni aspetti dei "mercatini" ad essi dedicati;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alla nuova normativa la disciplina disposta con il proprio precedente atto n.42/2021, sostituendolo integralmente con il presente;

Preso atto, dunque, che ai sensi della L.R.T. 62/2018, così come modificata dalla L.R.T. 30/2021, sono definiti:

- "non professionisti" gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis,
- "mercatini dei non professionisti" tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli stessi;

Considerato che tale disciplina prevede che al fine di partecipare ai mercatini loro dedicati i non professionisti (max numero 10 eventi in un anno) devono essere in possesso, oltre che dei requisiti morali di cui all'art. 11 della LR 62/2018, di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 40 bis della L.R.T. 62/2018 il Comune è incaricato di effettuare la vidimazione ad ogni manifestazione a cui il non professionista partecipa (anche nel caso che la gestione del mercatino sia stata affidata a soggetti diversi) e che in occasione della vidimazione il non professionista deve consegnare l'elenco dei beni che intende vendere o barattare contenente la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico (prezzo unitario non superiore a € 100,00 e valore complessivo della merce esibita non superiore a € 1.000,00);

Ritenuto opportuno, al fine di evitare errate interpretazioni della normativa regionale, disciplinare i seguenti aspetti:

- possono richiedere il tesserino di non professionista esclusivamente persone fisiche non titolari di impresa esercente l'attività di commercio su aree pubbliche o esercenti attività artigianale quando i beni che si intende vendere sono prodotti di tale attività professionale,
- i beni prodotti dai non professionisti non devono appartenere al settore alimentare,
- per ogni nucleo familiare può essere rilasciato un solo tesserino di non professionista,

- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini in caso di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso se non decorso un anno dal rilascio,
- sulla richiesta deve essere dichiarato di non essere in possesso di altro tesserino per non professionista rilasciato da altro comune (nel caso di variazione del Comune di residenza nell'ultimo anno),
- in caso di mercatini dei non professionisti di durata superiore ai 2 (due) giorni, sarà effettuata una vidimazione ogni 2 (due) giorni o frazione
- con Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Commercio e Servizi n. 15104 del 22/09/2020 la Regione Toscana ha individuato le caratteristiche e le modalità di richiesta del tesserino dei non professionisti approvando il facsimile della modulistica da utilizzare per la richiesta e per il tesserino da parte del Comune;

Ritenuto opportuno individuare i seguenti Servizi e Uffici per espletare le varie fasi che riguardano l'applicazione della normativa regionale sui non professionisti:

- Ufficio Protocollo quale sportello di front-office per il ricevimento delle domande e il rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione,
- Ufficio Attività Economiche per la verifica della loro completezza formale, la verifica dei requisiti morali autocertificati sull'istanza e la procedura di predisposizione e rilascio del tesserino, che sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche,
- Ufficio di Polizia Municipale per la vigilanza relativa alla verifica della presenza del non professionista al mercatino e contestuale vidimazione del tesserino nell'apposito spazio, ricevimento dell'elenco completo dei beni e verifica della sua corrispondenza con la merce esposta;

Ritenuto di indicare quale termine massimo di conclusione del procedimento di rilascio del tesserino di non professionista 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;

Tenuto conto che l'istanza viene presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente, e ritenuto pertanto di considerare la ricevuta di avvenuta protocollazione quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90;

Visti il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/200, nonché la certificazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in allegato;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni non espressamente indicate nella normativa regionale:

- possono richiedere il tesserino di non professionista esclusivamente persone fisiche non titolari di impresa esercente l'attività di commercio su aree pubbliche o esercenti attività artigianale quando i beni che si intende vendere sono prodotti di tale attività professionale,

- i beni prodotti dai non professionisti non devono appartenere al settore alimentare,
- per ogni nucleo familiare può essere rilasciato un solo tesserino di non professionista,
- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini in caso di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso se non decorso un anno dal rilascio,
- sulla richiesta deve essere dichiarato di non essere in possesso di altro tesserino per non professionista rilasciato da altro comune (nel caso di variazione del Comune di residenza nell'ultimo anno),
- in caso di mercatini dei non professionisti di durata superiore ai 2 (due) giorni, è effettuata una vidimazione ogni 2 (due) giorni o frazione;

- 1 di stabilire che le domande per il rilascio del tesserino di non professionista previsto dall'art.40 bis della L.R.T n.62/2018 sono presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente secondo la modulistica approvata (allegato A) e resa disponibile sul sito del Comune di Campo nell'Elba;
- 2
- 3 di individuare i seguenti Servizi e Uffici per espletare le varie fasi che riguardano l'applicazione della normativa regionale sui non professionisti:
 - Ufficio Protocollo quale sportello di front-office per il ricevimento delle domande e il rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione, che equivale alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990,
 - Ufficio Attività Economiche per la verifica della loro completezza formale, la verifica dei requisiti morali autocertificati sull'istanza e la procedura di predisposizione e rilascio del tesserino, che sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche,
 - Ufficio di Polizia Municipale per la vigilanza relativa alla verifica della presenza del non professionista al mercatino e contestuale vidimazione del tesserino nell'apposito spazio, ricevimento dell'elenco completo dei beni e verifica della sua corrispondenza con la merce esposta;
- 4 di applicare alla procedura per il rilascio del tesserino di non professionista la normativa vigente in materia di imposta di bollo;
- 5
- 6 di stabilire in trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il termine massimo per il rilascio del tesserino di non professionista;
- 7 di apportare le necessarie modifiche al facsimile della modulistica regionale con l'inserimento degli spazi per l'applicazione della marca da bollo e l'inserimento delle ulteriori dichiarazioni previste nella presente deliberazione (allegato A);
- 8 di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente n.42/2021;

- 9** di dare atto che, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 10** di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 11** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 51 del 13.10.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA